



DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
IL DIRETTORE

Comuni del Lazio

e, p.c., **Regione Lazio**
Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei
rifiuti, e impianti di trattamento, smaltimento e
recupero
Massimiliano Valeriani

Ufficio Legislativo Gabinetto del Presidente
D66D13

Avvocatura regionale
GR1300

Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Ufficio Legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio - Sezione V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 -
Annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto
2019 recante “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”.**
Direttiva in merito alla disciplina paesaggistica da applicare.

Come noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 ha annullato la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020.

A seguito di confronto con l’Ufficio Legislativo del Gabinetto del Presidente e con l’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che si è espresso con nota prot. 31600-P del 02.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. 1053036 del 02.12.2020, la presente direttiva ha lo scopo di fornire indicazioni univoche ed uniformi circa gli effetti della pronuncia di cui sopra sulla disciplina paesaggistica da applicare nei procedimenti di competenza.

La norma di riferimento a livello di legislazione regionale si rinviene nell'art. 21, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), il quale prevede, che *“Entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo”*.

Benché il PTPR sia stato approvato entro il termine previsto dalla norma, l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 240/2020 vale a determinare, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, l'applicabilità del regime di disciplina paesaggistica previsto dal suddetto art. 21.

In buona sostanza, ai sensi di tale norma, per i beni paesaggistici tutelati per legge, di cui agli artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del d.lgs. 42/2004, si applicano le disposizioni previste dal Capo II della l.r. 24/1998; per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento, di cui agli artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d.lgs. 42/2004, sono consentiti esclusivamente determinati interventi: ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo.

Tale previsione va tuttavia necessariamente temperata, e coordinata, con i superiori principi legislativi di rango statale. In particolare, si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004, il quale, nello stabilire che *“A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso”*, sancisce, in sostanza, la valenza senza termini del piano paesaggistico una volta adottato. Posto che, a ben vedere, la pronuncia in oggetto ha interessato solo l'approvazione del PTPR, restando invece impregiudicata la sua adozione, non invalidata, deve ritenersi che allo stato trovino applicazione, in concorso con le previsioni di cui al suddetto art. 21, anche le disposizioni del PTPR adottato; e ciò, operativamente, secondo il consueto principio valido in materia paesaggistica, il quale determina l'applicazione della misura più restrittiva tra quelle concorrenti.

Sempre ai sensi delle prevalenti previsioni legislative statali, deve ritenersi che la citata disposizione di cui all'art. 21, laddove relativa ai beni paesaggistici individuati con provvedimento, debba essere messa in coerenza con i principi di cui agli artt. 140 e 141 del d.lgs. 42/2004. Ragion per cui, ove la dichiarazione di notevole interesse pubblico rechi la specifica disciplina delle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico (c.d. vincolo “vestito”), questa prevalga sul corrispondente contenuto dell'art. 21, risultando quindi consentiti tutti gli interventi conformi alle prescrizioni d'uso proprie del vincolo “vestito” e non esclusivamente quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo.

Altra conseguenza riconducibile alla sentenza in questione è quella di aver fatto venire meno il presupposto della caducazione dei Piani Territoriali Paesistici, c.d. PTP, previgenti, ossia l'approvazione del PTPR: l'effetto di sostituzione dei PTP ad opera del PTPR approvato non può dirsi pertanto verificatosi. Ne deriva che anche le disposizioni dei PTP dovranno concorrere alla verifica della conformità paesaggistica condotta ai sensi dell'art. 21 della l.r. 24/1998.

Ulteriore aspetto da considerare è che la previsione recata dall'art. 21 prende in considerazione esclusivamente le aree sottoposte a vincolo *ex lege* o mediante provvedimento amministrativo; non contempla, invece, la disciplina da applicare, per il caso di mancata approvazione del PTPR entro i termini, ai beni di cui agli artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. d), autonomamente individuati e sottoposti a prescrizioni d'uso dal piano paesaggistico.

Richiamando quanto sopra detto, ossia la circostanza che il PTPR adottato non è stato invalidato dalla sentenza della Corte Costituzionale e la previsione dell'art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004 che impedisce di autorizzare interventi in contrasto con un piano paesaggistico adottato, deve ritenersi che per i beni del patrimonio identitario regionale individuati autonomamente dal PTPR, anche detti beni "tipizzati", continuano ad applicarsi le previsioni del Capo IV del PTPR adottato, anche laddove esse rimandino ai paesaggi; resta invece escluso che in tali ipotesi trovi applicazione la classificazione per zona dei PTP, in quanto espressamente vietato dall'art. 7, comma 5, delle norme del PTPR adottato

Sintetizzando e schematizzando tutto quanto sopra detto, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 24/1998 e in ossequio ai principi di cui al d.lgs. 42/2004, la disciplina paesaggistica in vigore dal 18 novembre 2020 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020 è la seguente:

- per i beni sottoposti a vincolo dichiarativo (artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d.lgs. 42/2004): ai sensi dell'art. 21 della l.r. 24/1998, in quanto disciplina sicuramente più restrittiva, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo. Nel caso di dichiarazioni di notevole interesse pubblico recanti le prescrizioni d'uso (c.d. vincolo "vestito"), si applicano tali prescrizioni.
- per i beni tutelati ope legis (artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del d.lgs. 42/2004): deve essere effettuata la verifica di conformità in base alla norma più restrittiva tra i PTP vigenti, il Capo III del PTPR adottato e la misura di salvaguardia di cui all'art. 21 della l.r. 24/1998, e più precisamente con il relativo Capo II "*Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*".
- per i beni identitari (artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004): deve essere effettuata la verifica di conformità in base al PTPR adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 556/2007 e n. 1025/2007, secondo la disciplina di tutela di cui al relativo Capo IV, ivi inclusi gli eventuali rinvii alla disciplina di tutela del paesaggio di cui al Capo II, con esclusione della classificazione per zona di cui ai PTP.

Per le aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni di cui sopra, si applicano le modalità o discipline di tutela più restrittive tra quelle indicate.

Definita, nei termini di cui sopra, la disciplina paesaggistica in vigore nella Regione Lazio per i beni paesaggistici di cui alla Parte III del d.lgs. 42/2004 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020, occorre chiarire che essa deve essere applicata indistintamente a tutti i procedimenti non ancora conclusi, ossia a tutti quelli per i quali non sia stato emesso il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica; del tutto indifferente risulta quindi la data di presentazione dell'istanza, essendo applicabile il regime dell'art. 21 della l.r. 24/1998, come sopra delineato, sia alle richieste già presentate alla data del 18 novembre 2020 sia a quelle ancora da presentare. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, infatti, per giurisprudenza unanime, hanno efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla loro pubblicazione, purché ancora pendenti e non definiti; ciò in quanto, a seguito della sentenza, l'atto annullato non può più regolare alcun rapporto giuridico che sia in corso di perfezionamento, ossia non costituito o c.d. esaurito.

Altro aspetto rilevante da considerare, riguarda il corredo cartografico del piano paesaggistico. Infatti, fin dall'adozione del 2007 le tavole del PTPR adottato costituiscono, unitamente alle ulteriori rettifiche/integrazioni sopravvenute con apposito provvedimento, il riferimento per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree o degli immobili di cui agli artt. 134, comma 1, lett. a) e b), e 143, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 42/2004 nella

Regione Lazio. Oltre che, naturalmente, dei beni “tipizzati” di cui agli artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. d), sempre del d.lgs. n. 42/2004. Ora, considerato che, come detto, il PTPR adottato non è stato interessato dalla pronuncia di annullamento della Corte Costituzionale e che la disposizione del suddetto art. 21 della l.r. 24/1998 è relativa alle sole modalità di tutela dei beni, deve considerarsi allo stato valida, e dunque utilizzabile, la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come contenuta nelle Tavole B del PTPR adottato.

Infine, sempre per quanto riguarda le ricadute della sentenza della Consulta, è necessaria una conferma circa la valenza della deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n. 15 del 20.02.2020, recante “Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019”. Al di là della dizione letterale recata nell’oggetto, infatti, la deliberazione 49/2020 costituisce un autonomo atto di adozione, come tale dunque valido in salvaguardia ai sensi dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004. Il suo contenuto, peraltro già oggetto di condivisione con il MiBACT nel 2016 e per cui era da espletare la fase pubblicitica, non dipende a ben vedere da quello di cui alla D.C.R. 5/2019, annullata dalla sentenza n. 240/2020, ma reca elementi autonomi ed autosufficienti, il che è dimostrato dal fatto che erano stati oggetto di stralcio in sede di approvazione del PTPR. In sostanza, dal punto di vista operativo, quanto alla individuazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all’art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 42/2004, dovrà farsi riferimento alle Tavole B del PTPR adottato come rettificata, integrata ed ampliata dalla D.G.R. 49/2020; laddove tale delibera, per i beni identitari, faccia riferimento alle norme del PTPR approvato, dovrà naturalmente farsi riferimento al PTPR adottato.

Il funzionario
Stefano Levante
Firmato digitalmente

Il Direttore
Manuela Manetti
Firmato digitalmente



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio

e, p.c.

Alla Regione Lazio

- Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero
- Ufficio legislativo Gabinetto del Presidente
- Avvocatura regionale

Al Capo di Gabinetto

Alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

LORO SEDI

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 – Annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante “*Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)*”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020.

Con nota prot. n. 1004502 del 19 novembre 2020, la Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha posto all’attenzione di questo Ufficio, oltre che dell’Ufficio legislativo regionale e dell’Avvocatura regionale, il tema dell’individuazione della disciplina paesaggistica in vigore nella Regione Lazio, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020, che ha annullato la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

La Direzione regionale individua la disposizione cui fare riferimento nell’art. 21, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1998, il quale dispone che: “*Entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all’approvazione del P.T.P.R. quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell’amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo*”.

Secondo l’Ufficio regionale, “*La disposizione contenuta nel secondo periodo del comma, a seguito degli effetti della pronuncia di cui in oggetto la quale comporta che sia infruttuosamente*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

decorso il termine del 14 febbraio 2020, sembra escludere la possibilità che trovi applicazione la disciplina paesaggistica contenuta nei PTP, benché non abrogati o caducati, o nel PTPR adottato, anch'esso non invalidato".

La Direzione regionale evidenzia tuttavia che l'art. 23-bis (*"Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del P.T.P.R."*) della legge regionale n. 24 del 1998 a sua volta dispone che: *"Dalla data di pubblicazione del P.T.P.R. ai sensi dell'articolo 23, comma 2 non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato"*.

Tale disposizione – rileva ancora la nota regionale – appare conforme al principio espresso dall'art. 143, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale prevede che: *"A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici"*.

Conseguentemente, secondo la Direzione regionale, sarebbe da verificare se la disposizione di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1998, *"nel prevedere un regime paesaggistico che non contempla l'applicazione del PTPR adottato, si ponga o meno in contrasto, con conseguente eventuale sua inapplicabilità, con il principio generale di rango statale recato dall'art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004 il quale non stabilisce un termine per l'approvazione dei piani paesaggistici e dunque comporta la valenza senza scadenze dei piani adottati e non approvati"*.

La Regione pone poi in evidenza la previsione dell'art. 36-bis, comma 1, della citata legge regionale n. 24 del 1998, ove si dispone che: *"I PTP approvati con deliberazione del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del PTPR"*.

Viene, infine, sottolineato come la disposizione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998 prenda in considerazione esclusivamente le aree tutelate per legge e quelle sottoposte a vincolo paesaggistico mediante provvedimento amministrativo, e non contempli invece le ulteriori categorie di beni individuati e sottoposti a prescrizioni d'uso dal piano paesaggistico, per i quali *"dal silenzio della norma potrebbe dedursi l'applicabilità delle previsioni del PTPR adottato oppure, al contrario, il venir meno di ogni loro tutela sotto il profilo paesaggistico"*.

Al riguardo, occorre rilevare che la problematica era stata dedotta, nel corso del giudizio, dalla difesa regionale, che aveva rilevato come, nel caso di accoglimento del ricorso, sarebbero stati consentiti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998, i soli *"interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo"*, rimettendo alla Corte, anche in considerazione della situazione contingente del Paese, *"la valutazione circa le misure processuali più opportune da adottare onde eventualmente scongiurare le gravi conseguenze sopra rappresentate"*.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

La Corte ha però escluso che in sede processuale potessero avere rilievo giuridico gli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del conflitto in relazione alla situazione contingente del Paese o potesse essere accolto l'invito all'adozione di specifiche misure, *“giacché è la legge a stabilire quale sia il regime del territorio fintanto che il piano non sia stato approvato”*.

Si evidenzia che la questione attinente agli effetti scaturenti dalla caducazione, a opera della Corte costituzionale, del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio era già stata affrontata in sede processuale anche da questa Amministrazione.

La difesa erariale, rappresentando le istanze difensive del Ministero, aveva infatti avuto modo di evidenziare come all'effetto di rimozione *ex tunc* del piano approvato, costituente la naturale conseguenza dell'accoglimento del ricorso, sarebbe derivato il ripristino della situazione antecedente, e quindi – secondo i principi – la reviviscenza del Piano paesaggistico adottato nel 2007, rimasto in vigore in regime di salvaguardia fino alla pubblicazione del PTPR approvato, avvenuta soltanto nel mese di febbraio 2020.

Questa tesi trova diretta conferma nella pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha statuito l'annullamento non soltanto della citata deliberazione n. 5 del 2019 di approvazione del PTPR, ma anche *“degli atti attuativi e consequenziali”*, fra i quali è espressamente indicata la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio, del 20 febbraio 2020, prot. 0153503, attuativa della delibera impugnata in quanto relativa ai procedimenti in corso per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

D'altro canto, deve tenersi presente che la rinnovata applicabilità del PTPR adottato, nelle more della definitiva approvazione del PTPR, costituisce un necessario portato del principio dell'efficacia a tempo indeterminato delle misure di tutela paesaggistica operanti in regime di salvaguardia, che è un principio fondamentale della legislazione statale, indisponibile da parte del legislatore regionale.

Tale principio, risalente alla legge n. 1497 del 1939, è stato poi declinato dalla legge n. 431 del 1985 (c.d. legge “Galasso”) con specifico riferimento ai piani paesistici regionali, e trova il suo fondamento nel valore primario assoluto del paesaggio, riconosciuto dall'articolo 9 della Costituzione.

In particolare, con riferimento alle misure di salvaguardia regionali previste dall'articolo 1-ter della legge n. 431 del 1985, destinate a operare nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico o di un piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica, il Giudice amministrativo ha avuto modo di chiarire che la condizione per il venir meno, nelle zone espressamente identificate con l'apposita deliberazione, dell'applicazione di tali misure di salvaguardia, è costituita esclusivamente dall'intervenuta approvazione dei piani paesistici ovvero dei piani territoriali di coordinamento, senza che possa aver rilievo la scadenza del termine prescritto per l'approvazione dei piani (Cons. Stato, Sez. VI, n. 713 del 1993).

Nello stesso senso, anche la Corte costituzionale ha posto in luce la circostanza che *“Si registra (...) nella legislazione statale la sopravvenienza di una serie di istituti anticipatori e di salvaguardia delle prescrizioni programmatiche intese ad evitare l'utilizzazione selvaggia del territorio, mediante*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

il riconoscimento di effetti anticipati con l'adozione dei piani, rispetto alla stessa pianificazione definitiva ed al perfezionamento dei vincoli" (Corte cost. sentenza n. 378 del 2000).

Il principio dell'applicazione in regime di salvaguardia, a tempo indeterminato, del piano paesaggistico adottato è stato poi sancito espressamente dall'articolo 143, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La previsione ivi contenuta è stata correttamente recepita a livello regionale dall'art. 23-*bis* della legge n. 24 del 1998, sopra richiamato, il quale prevede l'applicazione della disciplina del piano paesaggistico adottato fino all'approvazione dello stesso piano.

Posta, quindi, la reviviscenza del PTPR adottato, occorre rispondere ai dubbi della Regione in ordine alla portata dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1998, che – come sopra detto – prevede un regime di salvaguardia rigoroso destinato a trovare applicazione, limitatamente ai beni paesaggistici sottoposti a vincolo provvedimentoale o *ex lege*, in caso di scadenza del termine del 20 febbraio 2020 per l'approvazione del PTPR. E ciò anche alla luce dell'avverbio "*esclusivamente*" contenuto nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 sopra illustrato.

Questo Ufficio ritiene che della suddetta disposizione debba essere data necessariamente un'interpretazione costituzionalmente orientata, ossia tale da rendere la relativa previsione compatibile con il principio fondamentale dell'operatività a tempo indeterminato del regime di salvaguardia posto dal PTPR adottato, a seguito dell'annullamento del piano approvato. Tale regime potrebbe infatti, secondo i principi, essere reso più rigoroso dalla Regione, mediante una propria disciplina di maggiore tutela, ma non, viceversa, essere alleggerito o addirittura posto nel nulla.

È quindi necessariamente da scartare una delle opzioni ermeneutiche avanzata dalla Direzione regionale, ossia la prospettazione secondo la quale, nelle more della definitiva approvazione del PTPR, l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1998 renderebbe del tutto inoperanti le previsioni dell'articolo 23-*bis* (applicazione in salvaguardia del piano adottato) e dell'articolo 36-*bis* (applicazione dei PTP approvati).

Se così fosse, infatti, verrebbe meno l'intera disciplina di tutela dettata con riferimento alle porzioni di territorio regionale non sottoposte a vincolo *ex lege* o mediante provvedimento amministrativo, vale a dire la disciplina del paesaggio non vincolato e quella riferita ai beni paesaggistici autonomamente individuati dal PTPR del 2007. Si tratterebbe, tuttavia, di una conseguenza incompatibile con il principio fondamentale dell'ordinamento – oggi espresso, come detto, dall'articolo 143, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio – che impone la durata a tempo indeterminato del piano paesaggistico adottato, in funzione di salvaguardia dell'interesse primario e assoluto cui il predetto piano è preordinato.

Deve perciò concludersi che il regime previsto dall'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1998 può soltanto aggiungersi alla disciplina del PTPR adottato e dei PTP non sostituiti dal PTPR adottato, laddove ne derivi l'effetto del rafforzamento della tutela, ma non sostituirsi integralmente ai predetti strumenti.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

In altri termini, la previsione dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1998 secondo la quale, una volta decorso il termine per l'approvazione del PTPR, operano *“esclusivamente le norme di tutela di cui al capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo”* va interpretata nel senso che, per i beni paesaggistici vincolati *ex lege* o mediante provvedimento amministrativo, trova applicazione la disciplina dettata dalla legge regionale, ove più rigorosa rispetto al regime previsto dal piano paesaggistico adottato, e in sostituzione di qualsivoglia disciplina urbanistica incompatibile.

Rimane, invece, pienamente efficace la disciplina dettata dal PTPR adottato e dai PTP non sostituiti dal PTPR relativamente agli ambiti che non sono soggetti a vincolo *ex lege* o mediante provvedimento amministrativo, ossia con riferimento al paesaggio non vincolato e ai nuovi beni paesaggistici individuati dallo stesso PTPR.

Coerentemente con quanto ora esposto – rispondendo all'ulteriore dubbio sollevato dalla Regione – risulta anche integralmente applicabile la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli ambiti di cui all'art. 143, comma 1, lett. *b)* e *c)*, come contenuta nel PTPR adottato, atteso che l'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1998 si riferisce alla sola disciplina delle trasformazioni ammissibili.

Questo Ufficio resta a disposizione per quant'altro ritenuto necessario, auspicando peraltro la tempestiva conformazione dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Annalisa Cipollone

Annalisa Cipollone